

---

**BANCA POPOLARE DI BARI SCPA (ORA BANCA POPOLARE DI BARI SPA)**

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;

VISTI lo Statuto della Banca d'Italia e, in particolare, gli artt. 22 e 23 che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;

VISTO il Provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, recante “Disposizioni in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa”, e successive modifiche e integrazioni;

VISTI il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 131, comma 1, e il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in legge 5 giugno 2020, n. 40, art. 37, in forza dei quali nei procedimenti amministrativi pendenti al 23.2.2020 o iniziati successivamente non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e il 15.5.2020 ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi;

CONSIDERATO che la Banca d'Italia ha accertato, nei confronti dell'*ex* componente del Consiglio di amministrazione di Banca Popolare di Bari Scpa (ora Banca Popolare di Bari Spa), Arturo Sanguinetti, le irregolarità di seguito indicate:

- carenze nell'organizzazione e nei controlli interni e connessi riflessi sull'adeguatezza patrimoniale (art. 53, co. 1, lett. a), b) e d), TUB; Parte I, Tit. IV, Capp. 1, 2 e 3, Circ. 285/13; art. 144-ter, co. 1, lett. a), TUB).

CONSIDERATO che le suddette irregolarità sono state contestate secondo le formalità previste dall'art. 145 TUB;

CONSIDERATO che non sono state presentate controdeduzioni;

CONSIDERATO che, nella riunione (omissis), la Commissione per l'esame delle irregolarità, valutati le irregolarità accertate, le controdeduzioni presentate e ogni altro elemento istruttorio, ha ritenuto sussistenti i presupposti per l'applicazione di sanzioni amministrative a carico di Arturo Sanguinetti *ex* componente del Consiglio di amministrazione di Banca Popolare di Bari Scpa (ora Banca Popolare di Bari Spa);

CONSIDERATE le risultanze dell'istruttoria;

VISTA la nota (omissis) con cui il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all'irrogazione della sanzione, fissato dall'art. 24 della l. n. 262/2005, ha proposto al Direttorio della Banca d'Italia, in conformità con il parere della Commissione per l'esame delle irregolarità, l'applicazione nei confronti dell'*ex* componente del Consiglio di amministrazione di Banca Popolare di Bari Scpa, Arturo Sanguinetti di una sanzione amministrativa pecuniaria *ex* art. 144-ter TUB, trasmettendo i relativi atti;

CONSIDERATO che, non avendo partecipato all'istruttoria, ad Arturo Sanguinetti non è stata trasmessa la proposta del Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, come previsto dal

## Provvedimenti sanzionatori

---

Provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, come successivamente modificato e integrato;

VISTO il parere dell'Avvocato Generale (omissis);

VISTA la delibera del Direttorio (omissis);

## LA BANCA D'ITALIA

ESAMINATI gli atti del procedimento e ritenuto che sussistono gli estremi per l'irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie, per le ragioni illustrate nella delibera (omissis);

## DISPONE CHE

ad **Arturo Sanguinetti** sia inflitta, ai sensi dell'art. 144-ter TUB, per le irregolarità sopra indicate, la sanzione amministrativa pecuniaria di € 35.000.

– omissis –

Roma, 4.5.2021

IL DIRETTORE GENERALE: L.F. SIGNORINI